



# Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici

## A.C. 1786

Dossier n° 262 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
9 marzo 2026

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1786
Titolo:	Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VIII Ambiente
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

La proposta di legge in esame (costituita da un unico articolo di un solo comma), **modificata in sede referente**, introduce, nella disciplina relativa ai veicoli fuori uso (recata dal decreto legislativo 209/2003), una disposizione (nuovo comma 2-ter dell'art. 7 del D.Lgs. 209/2003) finalizzata a consentire la **messa a disposizione di alcuni istituti scolastici** (per la precisione delle istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori), **esclusivamente per fini didattici, di veicoli fuori uso o parti di essi**.

Viene inoltre stabilito che tale messa a disposizione potrà avvenire:

- secondo i **requisiti di sicurezza** e le **modalità** con cui possono essere messi a disposizione delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti tecnologici (a seguito delle modifiche operate in **sede referente**), stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con un apposito **decreto ministeriale**, adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- nel **rispetto delle misure di sicurezza** previste dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003.

In **sede referente** è stato infine precisato che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che il richiamato comma 1 fa riferimento alle "norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore".

La relazione illustrativa motiva la disposizione in esame sottolineando che "nelle istituzioni scolastiche a indirizzo tecnico, la conoscenza diretta e l'esercitazione sulle macchine agricole, sulle automobili e altri mezzi simili assume grande importanza. Per tali ragioni, la previsione di una speciale deroga alle regole sullo smaltimento dei macchinari in disuso – che di norma costituiscono rifiuti speciali – consentirebbe agli studenti e a tutti i soggetti coinvolti nell'istituzione scolastica di fare un'importante esperienza formativa".

La disciplina generale sui rifiuti, recata dalla parte quarta del Codice dell'ambiente ([D.Lgs. 152/2006](#)), dispone (all'art. 184, comma 3, lettera i)) che rientrano tra i rifiuti speciali "i veicoli fuori uso".

Ai sensi dell'art. 3 del [D.Lgs. 209/2003](#), che reca le **definizioni** funzionali all'applicazione della disciplina sui veicoli fuori uso dettata da tale decreto:

a) per «**veicoli**» si intendono "i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore";

Si ricorda che la direttiva 70/156/CEE è stata da tempo abrogata dalla direttiva 2007/46/CE, la quale è stata a sua volta abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2018/858, attualmente in vigore nel testo consolidato risultante da novelle successive. Occorre quindi fare riferimento al Regolamento (UE) 2018/858, il quale prevede all'art. 4 le seguenti definizioni:

1) la categoria M comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il **trasporto di passeggeri** e dei loro bagagli; in particolare la **categoria M1** comprende i veicoli a motore con **non più di otto posti a sedere** oltre al posto a sedere del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi, indipendentemente dal fatto che il numero di posti a sedere sia limitato al posto a sedere del conducente;

2) la categoria N comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il **trasporto di merci**; in particolare la **categoria N1** comprende i veicoli a motore con una **massa massima non superiore a 3,5 tonnellate**.

Per quanto riguarda i **veicoli a motore a tre ruote**, la direttiva 2002/24/CE è stata abrogata dal Regolamento UE n. 168/2013 il quale prevede (art. 4) la categoria L nella quale sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote. In particolare sono veicoli della categoria L2e i ciclomotori a tre ruote, che comprendono le seguenti sottocategorie:

- veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri);
- veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali).

I **tricykli** a motore, oggetto dell'esclusione, sono veicoli della categoria L5e, che comprendono le seguenti sottocategorie:

- a) veicoli L5e-A (tricykli): veicoli progettati principalmente per il trasporto passeggeri;
- b) veicoli L5e-B (tricykli commerciali): tricykli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci.

b) per **«veicolo fuori uso»** si intende "un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto" ai sensi della definizione di rifiuto prevista dall'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi").

A tali veicoli fuori uso si applicano quindi le disposizioni recate dal D.Lgs. 209/2003. In particolare, l'art. 5 di tale decreto prevede che "il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta".

In relazione al trattamento di tali veicoli fuori uso, l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 209/2003, dispone che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono", in conformità con la gerarchia dei rifiuti, "il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale".

Ai veicoli fuori uso non disciplinati da tale decreto legislativo si applicano invece le disposizioni recate dall'art. 231 del Codice dell'ambiente. Secondo tale articolo, "il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato (...). Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore".

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene sulla materia "**tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**" attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e sulla materia "**norme generali sull'istruzione**" attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

Con riguardo a quest'ultima materia, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che "*le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale*". In tal senso, le norme generali si differenziano dai "principi fondamentali", i quali, "*pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose*".

Cost262	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente